

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

I principi

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" integrato con modifiche nell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana con l'art. 1 comma 1/m della L.R. 11.12.91 n.48, "Provvedimenti in tema di autonomie locali".

2. L'attività negoziale dell'ente s'ispira ai seguenti principi:

a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;

b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;

c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;

d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

Art. 2

Finalità

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.

2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 3

La legittimazione

1. In conformità ai principi generali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.

2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

Art. 4

Le riserve

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, iscritti nell'ordinamento regionale con l'art.1 comma 1/e n.1 e 2 della predetta legge regionale 11 Dicembre 1991, n.48

2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.

3. I servizi che per determinazione dell'Ente debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.

4. E' altresì disciplinato da speciale regolamentazione, ai sensi dell'art.42 della L.R. 12.1.1993, n.10, il ricorso al cottimo fiduciario.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

Capo I

GLI ORGANI ELETTIVI

SEZ.1

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Il programma di opere pubbliche

1. Compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 integrato nell'ordinamento regionale dall'art.1, comma 1/e, della L.R. 11.12.1991 n. 48 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del piano di sviluppo socio-economico della Regione e degli altri strumenti programmatori pubblici. Il programma annuale è formato dal Consiglio comunale tenendo conto del programma di opere pubbliche di cui all'art.3 della legge regionale 29 Aprile 1985,n.21 così come modificato dalla L.R. 12.1.1993, n.10.

2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:

a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa;

b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.

c) l'ordine di priorità delle opere;

3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.

4. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio comunale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli uffici competenti.

5. Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.

6. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

Art. 6
Gli atti fondamentali

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività negoziale dell'ente le deliberazioni relative a:

- a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- b) la contrazione di mutui;
- c) l'autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dei pubblici incanti, in materia di lavori pubblici o di pubbliche forniture;

SEZ. II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 7
Gli atti d'amministrazione

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.

2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:

a) per la progettazione di opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, affidando l'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento, approvando con la stessa delibera lo schema del relativo disciplinare;

b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, integrato, con modifiche, nell'ordinamento regionale dall'art. 1, comma 1/e, n. 8, della legge regionale 11.12.1991, n. 48, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;

c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 integrato, con modifiche, nell'ordinamento regionale dall'art. 1, comma 1/i, n. 1, dalla legge regionale 11.12.1991, n. 48;

d) all'approvazione dei verbali concernenti le decisioni adottate per gli appalti di lavori pubblici da parte della competente sezione provinciale dell'ufficio regionale per i pubblici appalti istituita ai sensi della L.R. 12.1.93 n. 10;

e) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;

f) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.

3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto da

atti fondamentali del Consiglio, la Giunta propone al Consiglio di prenderne atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta può disporre, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio comunale avrà incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

5. Per gli acquisti, alienazione e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:

a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;

b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 integrato, con modifiche, nell'ordinamento regionale dall'art. 1, comma 1/i n. 1, della legge regionale 11.12.1991, n.48;

c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.

6. Per gli appalti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:

a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;

b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 integrato, con modifiche, nell'ordinamento regionale dall'art. 1, comma 1/i n. 1, della legge regionale 11.12.1991, n.48;

c) la deliberazione di aggiudicazione;

d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione .

7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:

a) la perizia che delinisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima giurata qualora la consistenza complessiva raggiunga un importo economicamente rilevante;

b) la deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , integrato, con modifiche, nell'ordinamento regionale dall'art. 1, comma 1/i, della legge regionale 11.12.1991, n.48;

c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.

8. Spetta alla Giunta comunale la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione finanziaria (leasing) e di fornitura di progetti, attività di ricerca, studi di fattibilità, prospezioni geologiche (società di engineering), ecc.. Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Comune.

Art. 8
Relazione al Consiglio

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta.

2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

SEZ. III

IL SINDACO

Art. 9
Programmazione delle gare di appalto

1. Il calendario delle gare di appalto, che non rientrano nelle competenze della sezione provinciale dei pubblici appalti, viene stabilito dal Sindaco, su proposta del Segretario comunale, d'intesa con il responsabile dell'ufficio contratti.

2. Ogni mese viene, di norma, stabilito il calendario delle gare, che non rientrano nelle competenze della sezione provinciale dei pubblici appalti, per le quali sarà pubblicato il relativo bando.

3. Esperita la procedura per definire i concorrenti da invitare alle gare di cui ai precedenti commi, il Sindaco stabilisce, su proposta del Segretario comunale, la data nella quale la gara stessa avrà luogo, osservati i termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 10

Soprintendenza agli uffici preposti alla realizzazione di opere pubbliche

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di soprintendenza sugli uffici e servizi comunali riceve ogni trimestre dai responsabili di settore, tramite il Segretario comunale, l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato delle seguenti notizie:

a) impresa appaltatrice;

b) tempo contrattuale trascorso alla fine del trimestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;

c) motivi di eventuali ritardi e provvedimenti disposti per recuperarli;

d) eventuali variazioni rilevanti fra gli importi delle singole previsioni contrattuali e le rispettive risultanze nel periodo considerato;

e) segnalazioni in ordine alle controversie che si siano verificate durante l'esecuzione dei lavori.

2. Le notizie di cui al precedente comma saranno registrate su apposita scheda per ciascuna opera, comprendente la denominazione dei lavori e l'importo a base d'appalto e quello netto contrattuale. Le schede sono redatte anche per i lavori la cui direzione è affidata a professionisti esterni, che debbono farle pervenire al responsabile del settore entro dieci giorni dalla conclusione di ciascun trimestre.

3. Il Sindaco potrà richiedere al responsabile di settore eventuali notizie e documentazioni a chiarimento dei dati esposti nella scheda.

Art. 11
Relazione generale sullo stato dei lavori pubblici

1. Il Sindaco provvede a trasmettere copia degli elenchi e delle schede di cui al precedente articolo, con le sue eventuali osservazioni:

a) alla Giunta comunale, in relazione alle competenze di amministrazione alla stessa attribuite dall'ordinamento;

b) alla Commissione consiliare competente in materia di opere pubbliche la quale, sulla base dei dati ricevuti, presenta la relazione generale sullo stato dei lavori pubblici in rapporto al programma approvato e di cui all'art. 5.

Capo II

**IL SEGRETARIO COMUNALE
E L'UFFICIO CONTRATTI**

Art. 12
Sovrintendenza dell'attività negoziale

1. Il Segretario comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.

2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:

a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione quando non siano di competenza della sezione provinciale dei pubblici appalti;

b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge quando non siano di competenza della sezione provinciale dei pubblici appalti;

c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara quando non siano di competenza della sezione provinciale dei pubblici appalti;

d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati quando non siano di competenza della sezione provinciale dei pubblici appalti;

e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.

3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.

4. Il Segretario comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo alla consistenza organizzativa dell'Ente.

Art. 13
L'attività di rogito



1. Il Segretario comunale roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'Amministrazione comunale, con le modalità di cui all'art. 48.

2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 14

L'Ufficio contratti

1. La collocazione organica e la strutturazione dell'Ufficio contratti sono disciplinate dal regolamento di cui agli artt. 5 e 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142 integrali, con modifiche, nell'ordinamento regionale dall'art. 1/a e comma 1/1, della legge regionale 11.12.1991, n. 48, in modo adeguato all'importanza delle funzioni allo stesso attribuite.

2. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario comunale si avvale direttamente, ad ogni effetto, dell'Ufficio contratti.

3. L'Ufficio contratti è responsabile di tutti gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali del Comune, in ogni loro fase, resi obbligatori dalla legge e dal presente regolamento.

4. Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al precedente comma, il responsabile dell'ufficio, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento, provvede a corrispondere con i soggetti esterni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.

5. Per le procedure contrattuali che per la loro complessità richiedono il concorso di più settori, il responsabile dell'Ufficio contratti promuove la riunione dei funzionari dei settori interessati per completare l'istruttoria degli atti e concordare indirizzi operativi uniformi.

Capo III

LE COMMISSIONI

SEZ. I

LE COMMISSIONI DI GARA

Art. 15

Composizione e funzioni

1. Le commissioni di gara, allorchè le stesse non siano di competenza della sezione provinciale dei pubblici appalti, sono costituite con provvedimento del Sindaco per l'espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle licitazioni private.

2. La commissione è composta, secondo quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con r.d. 23.5.1924, n. 827 dal Presidente, dal Segretario comunale e da due testimoni.

3. Le funzioni di Presidente sono attribuite, con il provvedimento di cui al primo comma, ad un dirigente di ruolo, di livello apicale, la cui scelta ha luogo mediante rotazione fra i dirigenti del predetto livello, con inizio da quello che ha maggiore anzianità di servizio in qualità di dirigente alle dipendenze del Comune. Nel caso di assenza dal servizio del designato, le sue funzioni sono attribuite al dirigente che segue nella rotazione. Il dirigente che non ha espletato la funzione perché assente viene collocato immediatamente dopo l'ultimo iscritto nell'elenco di rotazione.

4. I provvedimenti costitutivi delle commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno cinque

giorni prima di quello fissato per la gara. I provvedimenti di modifica delle commissioni, resi necessari nei casi previsti dai precedenti commi, sono comunicati agli interessati entro termini utili per l'espletamento delle procedure di gara. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati dal Segretario comunale al Sindaco.

5. Nel caso in cui nello stesso giorno siano indette più gare, viene costituita una sola commissione che esercita le sue funzioni per tutte le gare in programma.

6. Il Segretario comunale è tenuto, a tutti gli effetti di legge, alla redazione degli atti inerenti al funzionamento della commissione e provvede alla redazione del verbale della gara, che è sottoscritto da tutti i membri della commissione, dai testimoni e dagli altri eventuali soggetti previsti dalla legge.

7. Il Presidente della commissione comunica immediatamente al Sindaco l'esito della gara e affida al responsabile dell'ufficio contratti il verbale di gara e tutti gli atti inerenti, per le ulteriori procedure.

SEZ. II

Art. 16

Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizi e forniture

1. La commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di servizi e forniture.

2. Essa è composta:

a) dal funzionario amministrativo dell'ente più alto in grado o da altro funzionario dell'ente da lui designato ;

b) da un tecnico laureato, appartenente a categoria professionale competente nella valutazione del genere di fornitura da acquisire, con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione all'albo professionale, ove esistente , sorteggiato dalla Giunta su terna proposta dall'Ordine professionale della provincia di Agrigento, o in mancanza di un ordine professionale, su terna di esperti scelti dalla Giunta;

c) da un avvocato sorteggiato dalla Giunta su terna proposta dall'Ordine degli avvocati e procuratori della provincia di Agrigento, o un avvocato dello Stato nominato dalla Giunta su designazione del competente Ufficio distrettuale.

3. La segnalazione dei componenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma deve avvenire entro venti giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, la Giunta provvede direttamente alla nomina scegliendo i componenti tra gli appartenenti alle categorie indicate nelle stesse lettere b) e c).

4. I componenti della commissione non possono essere sostituiti, tranne casi di vacanza determinata da morte, dimissioni o forza maggiore.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario designato dal Sindaco.

6. La commissione è collegio perfetto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del presidente. La presidenza della commissione spetta al membro di cui alla lettera a) comma 2.

7. La procedura di nomina della commissione di cui al presente articolo è avviata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

8. La commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza.



Le sedute della commissione non sono pubbliche.

La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione, a seconda dei casi, dell'appalto concorso o della concessione. La commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.

La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative.

Il parere della commissione non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione prescelta dalla commissione, sia per altre motivate ragioni d'interesse pubblico.

TITOLO III

PROGETTAZIONI E STUDI

CAPO I

ATTIVITÀ NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

Art. 17

Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale

Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.

La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:

a) il progetto preliminare; b) il progetto di massima; c) il progetto esecutivo.

Art. 18

I progetti

Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono così definiti:

Progetto preliminare—la progettazione preliminare richiede l'approntamento dei seguenti elaborati: cartografia della zona con l'indicazione dell'opera, studio di fattibilità con analisi costi-benefici, relazione generale che tenga conto dell'impatto ambientale, disegni illustrativi dell'opera, calcolo sommario della spesa sulla base del prezzario regionale in vigore;

Progetto di massima—la progettazione di massima richiede che vengano approntati i seguenti elaborati: cartografia della zona con l'indicazione dell'opera, relazione generale, elaborati grafici e crittici delle caratteristiche spaziali e strutturali dei lavori, relazione geomorfologica, descrizione puntuale dei vincoli gravanti sulla zona interessata dall'opera, calcolo della spesa per espropriazioni, relazione dell'impatto ambientale, schema di capitolato speciale d'appalto, tempi di esecuzione dell'opera.

Progetto esecutivo—il progetto esecutivo è lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera. Esso è il

naturale presupposto della definizione in concreto dell'esatta previsione di spesa ai fini contabili, della determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto dell'obbligazione di fare dell'appaltatore, deve essere prodotta in conformità alla progettazione di massima e deve contenere i seguenti elaborati: particolari costruttivi, risultanze di apposito studio geognostico, calcolo delle fondazioni, calcolo delle strutture dei materiali da utilizzare e delle tecnologie da adottare, planimetria con il dettaglio delle aree da espropriare e con il calcolo delle indennità di espropriazioni, esecutivi degli impianti.

In ogni caso i progetti di massima e i progetti esecutivi devono contenere gli elementi previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1995 n.350 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.19

ULTERIORI ATTI, STUDI E RICERCHE OGGETTO DI RAPPORTI CONVENZIONALI

1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:

- a) il piano regolatore generale;
- b) le varianti generali del P.R.G.;
- c) gli strumenti urbanistici attuativi;
- d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

Art.20

PRESTAZIONI NON SOGGETTE A CONVENZIONE

1. Di norma l'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt.17, 18 e 19 deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previsti dalla legge. In particolare le convenzioni devono essere redatte in conformità ai disciplinari tipo predisposti ed approvati dai competenti organi regionali.

2. Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gli incarichi **in ordine** a pareri tecnico-legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico ed inoltre gli incarichi **per modeste attività** professionali che si esauriscono in tempi brevi.

3. Restano peraltro ferme le altre adempienze attinenti alla competenza degli organi deliberativi ed esecutivi anche sotto il profilo fiscale.

CAPO II

COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art.21

LA COMMITTENZA

1. Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento di incarichi interni ed esterni relativi alla progettazione di opere pubbliche a prescindere dalla natura e dalla utilità, la condizione eretta a sistema di:

- a) richiedere ^o progettisti, ad iniziativa dell'Amministrazione di attenersi alle linee guida dalla medesima previste;

b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto di massima, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione esecutiva;

c) verificare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente.

Capo III INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Art. 22 Incarichi Interni

1. La progettazione, le funzioni di ingegnere capo e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli artt. 17, 18 e 19 rientrano nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.

2. La lettera del Sindaco con la quale viene precisamente indicato il funzionario, incaricato della progettazione e di quant'altro richiesto come precisato al comma precedente, fissa i termini dell'incarico, avuto riguardo dei principi affermati con il precedente art. 21. Con la stessa lettera vengono indicati i dipendenti che collaboreranno alla progettazione.

3. Nell'individuare il funzionario titolare dell'incarico, l'Amministrazione si adegua alle sue specifiche funzioni istituzionali. Nei casi di più funzioni istituzionali affidate allo stesso funzionario s'impone il criterio della prevalenza.

4. L'Amministrazione promuove ogni forma d'interazione strutturale, al fine di facilitare la massima partecipazione, in ogni fase di elaborazione del progetto e degli atti oggetto dell'incarico.

5. Per le specifiche discipline di cui al presente articolo, il Segretario comunale assicura il coordinamento fra i funzionari che, ancorché appartenenti ad altri settori o servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici connessi alle proprie specifiche funzioni.

6. Per i progetti redatti da funzionari interni all'ufficio tecnico comunale, fra le spese generali del progetto è compresa ai sensi dell'art. 22 della L.R. 12.1.1993, n.10, una cifra percentuale per scaglioni così suddivisa:

a) 1 per cento sino ad un miliardo;

b) 0,70 per cento oltre un miliardo e sino a cinque miliardi;

c) 0,50 per cento oltre i cinque miliardi.

7. La somma di cui al comma precedente sarà ripartita fra i tecnici laureati, i tecnici diplomati e gli impiegati amministrativi che hanno partecipato alla progettazione a seguito della lettera d'incarico del Sindaco, di cui al precedente secondo comma, secondo la seguente formula:

$$S = N_1 \times L + N_2 \times D + N_3 \times A$$

$$\text{dove } L = D + 10\% \text{ e } A = D - 60\%$$

I simboli indicano:

S= somma da ripartire;

N₃= numero dipendenti amministrativi;

N₁= numero tecnici laureati;

N₂= numero tecnici diplomati;

A= quota spettante ai dipendenti amministrativi dell'U.T.C.;

L= quota spettante ai tecnici laureati;

D= quota spettante ai tecnici diplomati;

8. Le funzioni di ingegnere capo svolte da dipendenti dell'U.T.C. vengono compensate al tecnico incaricato in misura pari al dieci per cento dell'aliquota della tabella A della legge 2 marzo 1949, n.143, e



successive modifiche ed integrazioni.

9. Il compenso massimo complessivo per ciascun anno percepibile dai componenti dell'ufficio tecnico, ai sensi dei commi precedenti, non può eccedere l'ammontare lordo annuo delle rispettive retribuzioni.

Art. 23 Incarichi esterni

1. La Giunta comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto, o nei casi d'impossibilità da parte dell'U.T.C. dovuta a carenza di personale tecnico e quindi in deroga al principio della prevalenza affermato al precedente articolo, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.

2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge e che documentino di aver già effettuato progettazioni di opere analoghe a quelle oggetto dell'incarico, tali da garantire esperienza e competenza specifica adeguata. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.

3. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposita convenzione nei termini dei disciplinari tipo approvati dalla Regione Siciliana.

4. Nella convenzione deve essere espressamente stabilito che il progettista non può partecipare direttamente od indirettamente, come proprietario, socio, direttore o consulente tecnico o comunque avere parte in imprese od aziende che concorreranno per l'affidamento della realizzazione delle opere dagli stessi progettate.

TITOLO IV

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I LAVORI PUBBLICI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE


Art. 24 La deliberazione

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte dell'organo comunale competente della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4, comma 9, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989, n. 155 e dell'art. 13, comma 2 bis, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n. 413.

2. E condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.

3. E ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.

4. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:



- a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
- b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
- c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
- d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- e) le modalità di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.

5. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

Capo II LAVORI PUBBLICI FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 25 Le gare - Norme generali

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) appalto concorso;
- c) trattativa privata.

Le concessioni di costruzione e gestione sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia di cui all'art. 8 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, e precisamente:

- a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
- b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) procedure negoziate in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.

Capo III LAVORI PUBBLICI

I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

Art. 26 Il procedimento

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addvenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.

2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

- a) deliberazione a contrattare;
- b) ammissione dei concorrenti;
- c) effettuazione dell'incanto;
- d) aggiudicazione dell'asta.

3) Ai sensi della L.R. 12.1.1993 è di competenza della Giunta l'adozione della deliberazione a contrattare, mentre rientrano nelle competenze della sezione provinciale dell'ufficio regionale degli appalti i provvedimenti di cui ai punti b), c), d), del precedente comma.

Art. 27 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 37 della L.R. 12.1.1993, n.10 il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato secondo uno dei seguenti metodi:

a) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dall'art.1, primo comma lett.A, della legge 1. febbraio 1973, n.14;

b) mediante il sistema di cui all'art.5 della legge 2. febbraio 1973, n.14;

Capo IV

L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE


Art. 28 Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 24.

2. Il ricorso al procedimento di appalto concorso è ammesso per le opere nella cui realizzazione sia prevista l'installazione di impianti ad alta tecnologia che comportino soluzioni innovative sotto il profilo tecnico o scientifico per la quali si renda necessario il ricorso alla capacità progettuale ed operativa di imprese, ed appaia inadeguato l'espletamento di un ordinario concorso di progettazione.

3. La competenza ad avvalersi dell'appalto concorso è di esclusiva competenza del Consiglio comunale che vi provvede con deliberazione motivata.

Art. 29 Bando, avviso, invito alla gara, procedura di gara e determinazioni della commissione



Sono di competenza dell'ufficio regionale degli appalti, ai sensi della L.R. 12.1.1993, n.10, tutti gli adempimenti relativi a:

- bando di gara;
- avviso di gara;
- inviti alla gara;
- nomina commissione;
- procedura di gara;

Capo V FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 30 Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 24.

2. L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, in quanto applicabili.

3. Per gli appalti pubblici di forniture soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 24 luglio 1992, n.358, si osservano le norme dallo stesso previste:

- all'art. 2 - Appalti pubblici di forniture;
- all'art. 3 - Contratti di durata;
- all'art. 4 - Esclusioni.

Art. 31 Forniture di beni, impianti ed attrezzature

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.

2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dall'Ufficio Economato e dagli altri uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del funzionario responsabile, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del semestre.

4. Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature che per la loro consistenza non

rientrano nell'ordinaria competenza dell'Economo stabilita dall'apposito regolamento. Le perizie, capi e disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati, dal funzionario responsabile, con la relativa proposta di deliberazione.

5. Per le forniture di beni che sono prodotti con caratteristiche diverse, pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalità predeterminate, l'Ufficio competente redige il capitolato d'onere precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, al quale ai sensi dell'art. 67 della L.R. 12.1.1993, n.10, non può essere attribuita una incidenza inferiore al 75%, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. Nel capitolato d'onere gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente d'importanza che è loro attribuita. L'Ufficio redige inoltre la perizia della spesa prevista, che l'Amministrazione può porre come limite massimo per l'ammissibilità delle offerte, e trasmette la relativa proposta di deliberazione per l'ulteriore corso. Il parere sulle offerte presentate viene espresso all'Amministrazione dalla Commissione di cui all'art. 16 composta in conformità al disposto dell'art. 67 della L.R. 12.1.1993, n.10

Art. 32

Prestazione di servizi

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio comunale competente redige il capitolato d'onere e la perizia di spesa, che il Funzionario responsabile presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione.

2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

Art. 33

Bando di gara per le forniture di beni e di servizi

1. La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso, per le forniture di beni e di servizi di questo Comune è prevista dalla deliberazione di cui all'art. 30.

2. Per le forme di pubblicità delle gare che per il loro importo sono soggette alle norme di cui al D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, si osservano le disposizioni, riferite ai Comuni, di cui all'art. 5 del predetto decreto.


3. I bandi di gara sono redatti in conformità agli schemi di cui all'allegato 4 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358..

4. Per gli importi inferiori alla 130.000 unità di conto europeo, I.V.A. esclusa, la pubblicità avviene mediante affissione del bando di gara all'Albo pretorio del Comune, nonchè ove l'importo sia di almeno ottanta milioni, mediante pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

5. Per la ricezione delle domande e delle offerte per le gare soggette e non soggette, per il loro importo, alle disposizioni del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, si osservano le procedure, i termini e le modalità stabiliti dall'artt. 6 e 7 del predetto decreto.

6. Le specifiche tecniche relative alle forniture sono contenute nei capitolati d'onere e nei contratti relativi a ciascun appalto. Per le forniture che per il loro importo sono soggette al D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 8 e le definizioni previste dall'allegato 5 allo stesso decreto. Si applicano anche per gli appalti che, per il loro importo, non sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, le norme di cui all'art. 8, commi 2, 3 (lett. a, c, d), 5 e 6 del predetto decreto.

Art. 34



L'invito alla gara

1. Per le procedure di scelta del contraente si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 9 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, per gli appalti soggetti e non soggetti, per il loro importo, alla normativa prevista dal predetto decreto.

2. Per la ricezione delle domande e delle offerte si osservano i termini, le modalità e le procedure stabilite dall'art. 6 e 7 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358.

3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e di servizi per valori di stima inferiori alle 130.000 E.C.U., le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

4. Per le procedure di prequalificazione relative a forniture soggette, per il loro importo, ai sensi dell'art. 65 della L.R. 12.1.1993, n. 10 alle norme del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, si osserva quanto stabilito dall'art. 7 di detto decreto.

5.1 Per le forniture aventi valori di stima inferiore a 130.000 E.C.U., la prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata da una commissione presieduta dal Segretario comunale e composta dal responsabile del settore competente per l'oggetto dell'appalto e dal responsabile dell'ufficio contratti, che cura l'istruttoria formale delle istanze pervenute.

5.2 Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistono particolari impedimenti o motivi, risultanti da documenti in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.

5.3 La commissione entro 20 giorni da quello stabilito per la presentazione delle richieste, forma l'elenco delle ditte le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando.

5.4 Sia per le ditte da ammettere alla gara, sia per quelle da escludere, la commissione, tramite il Segretario comunale che cura la relativa istruttoria, sottopone al Sindaco la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale. La Giunta decide sulla proposta alla prima adunanza utile e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della proposta stessa.

Art. 35

La Commissione

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art. 16.

2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione dopo la presentazione delle offerte per le rispettive gare.

3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

Art. 36

Procedura di gara

1. L'Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta dal D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale disciplina.

2. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o di servizi devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione.

3. Il verbale relativo alla licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata preceduta da bando di gara, deve essere redatto in conformità all'art. 8, ottavo comma, del D.Lgs. n. 48/1992 e comunicato, su richiesta, alla Commissione delle Comunità europee.

4. L'Amministrazione provvede inoltre alla pubblicazione, secondo le norme dell'art. 5, terzo comma, del decreto soprarichiamato, dell'avviso relativo al risultato dell'appalto.

Art. 37 Prospetti statistici

1. L'Ufficio Contratti provvede alla redazione ed all'inoltro dei prospetti statistici previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, con le modalità e nei termini dallo stesso stabiliti.

Art. 38 Parere della Commissione ed aggiudicazione

1. Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente deve pervenire alla Giunta comunale unitamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e di quant'altro dovuto per legge.

Art. 39 Offerte anomale

1. Per gli appalti di forniture di beni non soggetti al D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 l'accertamento dell'anomalia va condotto, ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.1.1993 n.10, automaticamente applicando il criterio previsto dall'art. 2 bis, secondo comma, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155. Il valore percentuale di incremento della media è stabilito nella misura del 7% ed è indicato nel bando di gara.

2. Per gli appalti di forniture di beni soggetti al D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 se talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, può chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

Capo VI LA CONCESSIONE

Art. 40

La concessione di costruzione ed esercizio

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.

2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera. Qualora nella gestione dell'opera vengano imposti al concessionario prezzi amministrati o tariffe sottoposte a controllo pubblico, il concedente deve garantire al concessionario la remuneratività della gestione. Al concessionario è consentito, come parte integrante del corrispettivo, lo sfruttamento di eventuali risorse collaterali generate attraverso la realizzazione e la gestione dell'opera oggetto della concessione.

3. L'affidamento della concessione avviene, tramite il procedimento di licitazione privata o, quando ricorrono le condizioni di cui al D lgs. 19 dicembre 1991, n.406, mediante trattativa privata. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario. Gli adempimenti successivi alla deliberazione a contrattare rientrano nelle competenze dell'ufficio regionale dei pubblici appalti.

4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:

a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;

b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;

c) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto;

d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.

5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

Capo VII LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 41 La trattativa privata

1. La trattativa privata è la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una di esse i termini del contratto.

2. L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata:

a) nei casi di cui all'art.9, comma 1, lett a) e comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 406, quando abbiano dato esito negativo almeno due gare;

b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo e purchè l'importo dei lavori non sia superiore a 300.000 E.C.U.;

c) in casi eccezionali, qualora si tratta di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi;

d) per lavori la cui esecuzione per motivi artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, non può essere affidata solo ad un imprenditore determinato;

e) nella misura strettamente necessaria per motivi di imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte dell'amministrazione purchè le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non siano in alcun modo imputabili all'amministrazione stessa e purchè l'importo dei lavori non sia superiore a 300.000. E.C.U.;

f) per lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato nè nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purchè vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e semprechè non possa essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo degli appalti affidati per lavori complementari non può essere complessivamente superare il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale;

g) ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dall'art. 9, comma 5 e comma 6 del D. Lgs. 24 luglio 1992 n.358;

h) quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi e valori limitati e tali da non rendere conveniente il ricorso alla licitazione privata. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata, in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare adottata per l'effettuazione della spesa autorizzante i fini suddetti;

i) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato;

l) in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.

3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

TITOLO V

Capo I ATTI PRELIMINARI

Art. 42 Documentazione antimafia

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

Art. 43 Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa dell'Economo comunale.
3. Rientra nella competenza dell'Economo comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.



Art. 44
Cauzione

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fideiussoria assicurativa o mediante fidejussione bancaria.
2. La misura della cauzione è, di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
3. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo è predisposto dal Ministero dell'Industria.
4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale, secondo le norme del regolamento di contabilità.
5. Ai sensi dell'art. 50 della L.R. 12.1.1993, n.10 e solo per contratti di opere pubbliche l'imprenditore deve costituire apposita cauzione a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto nelle forme di cui all'art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ovvero mediante fidejussione bancaria. L'importo della stessa garanzia dovrà essere pari a quello stabilito dal Presidente della Regione con proprio decreto.
6. Compete alla Giunta comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Art. 45

Autorizzazione all'acquisto di beni

1. L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.
2. L'acquisto dei beni stabili è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.
3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

Art. 46

Contratti di forniture a trattativa privata

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n. 2440:
 - a) per mezzo di scrittura privata;
 - b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
 - c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 47

Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata dalla legge alla competenza dei dirigenti.
2. Alla stipulazione dei contratti provvedono i dirigenti dei settori che hanno proposto i provvedimenti deliberativi che trovano conclusione nell'atto negoziale.
3. In caso di difficoltà nell'individuazione del dirigente che deve provvedere alla stipulazione del contratto, la designazione viene fatta dal Segretario comunale, secondo i criteri suesposti, dallo stesso interpretati in via definitiva.
4. Resta attribuita al Sindaco la stipula dei contratti di mutuo, di acquisto e di alienazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali di garanzia. Tale funzione, in caso di assenza od impedimento del Sindaco, è esercitata dall'Assessore delegato a sostituirlo.
5. Il contratto di appalto deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara di appalto ed è immediatamente esecutivo.

Art. 48

L'Ufficiale rogante

1. Il Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dell'Ufficio contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 49

I diritti di segreteria

1. I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio contratti. Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono all'Ufficio contratti.
4. Il Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
5. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

Art. 50

L'imposta di bollo

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dal D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.

2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a L.50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a L. 100.000.000, nonché i contratti previsti da leggi speciali.

Art. 51 La registrazione

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.

2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Art. 52 L'interpretazione dei contratti

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

TITOLO VI Art. 53

Divieto di cessione del contratto

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.

2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 54 Sub-appalto e cottimo

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub-appalto, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, comprese le modificazioni e norme integrative disposte, con effetto dal 1° gennaio 1993, dall'art. 34 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.

2. L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente è effettuata congiuntamente dai Dirigenti dell'Ufficio contratti e del Settore tecnico competente, insieme con il Direttore dei lavori, se persona

- collegialmente alla Giunta comunale, con una relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto dell'istanza, predisponendo la relativa conforme deliberazione, corredata dei pareri prescritti dalla legge.
3. L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché delle altre eventualmente proposte dagli uffici comunale, a maggiore garanzia dell'Ente.
 4. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
 5. Ai sensi dell'art. 47 della L.R. 12.1.1993, n. 10 ed in deroga all'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, per i lavori degli enti di cui all'art. 1 non è consentita l'autorizzazione di sub-appalti o di cottimo delle opere o dei lavori quando il contratto sia stato affidato ai sensi del comma 1 lett. b), e comma 2 lett. b), dell'art. 9 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.
 6. Non è altresì consentita l'autorizzazione al sub-appalto di lavori rientranti nella categoria prevalente, per i quali l'impresa aggiudicataria si è qualificata per partecipare alla gara.
 7. Gli interventi di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, possono essere affidati sino al limite di importo di £. 50.000.000.


Art. 55 Consegna dei lavori

1. Il competente direttore dei lavori provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.
2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
3. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo l'aggiudicazione definitiva.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni dall'art. 25 della L.R. 29.4.1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 56 Variazioni all'opera

1. L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.
2. L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.
4. Nell'esecuzione delle opere pubbliche si osservano, per le perizie di variante e suppletive, le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell'art. 23 della L.R. 29 aprile 1985, come modificato dall'art. 54 della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10.

Art. 57 I termini di esecuzione



1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune sono stabiliti nel capitolato speciale e nel contratto d'appalto.
2. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
3. L'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause o circostanze speciali, impedenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. n. 1063/1962.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.
5. L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.
6. La proroga dei termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori può essere concessa una sola volta per motivi eccezionali dal Sindaco, su richiesta motivata dell'impresa e su proposta del direttore dei lavori e dell'ing. capo.
7. Eventuali successive proroghe possono essere concesse dalla Giunta comunale.
8. Le proroghe, richieste per motivi non riconducibili a provvedimenti disposti dall'ente appaltante o dalla pubblica amministrazione in genere o a causa di forza maggiore derivante da eventi non prevedibili, non comportano revisione prezzi.

Art. 58

Corrispettivo dell'appalto

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
2. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del R.D. n. 350/1895 e dell'art. 23 della L.R. 29.4.1985 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 59

Modalità di pagamento

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento del corrispettivo.
3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art. 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155). L'anticipazione sul prezzo d'appalto può essere concessa nella misura massima del cinque per cento e sempre previa dichiarazione del Direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori.
4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 del D.L. 28

Art. 60

La revisione prezzi

Per i lavori pubblici e per le forniture di beni e servizi è esclusa la possibilità di procedere a revisione prezzi. E' solo consentito, quando la natura della prestazione e la durata del contratto lo rendono opportuno, il ricorso al sistema del prezzo chiuso. Non è comunque consentito ricorrere al prezzo chiuso quando la durata del contratto pattuita sia inferiore o pari a ventiquattro mesi. Tale facoltà va motivata in seno alla delibera che stabilisce le finalità del contratto, il suo oggetto e le sue parti essenziali. A tal fine s'applicano gli artt. 44 e 45 della L.R. 29.4.1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 61

Direzione dei lavori

1. La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune è svolta di norma dallo stesso progettista. Eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento.

Art. 62

**Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera
Responsabile del procedimento.**

1. L'Amministrazione committente esercita l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata. A tal fine ai sensi della legge regionale 12.1.1993 n.10 art. 17 il Sindaco nomina un responsabile del procedimento.

Art. 63

Contabilità dei lavori

1. Nel costo finale dell'opera il Direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spesa, in conformità al disposto dall'art. 37, primo comma, del R.D. n. 350/1895, compresi nel quadro economico di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 64

Il collaudo

1. Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.
2. Il Comune può prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a L.250.000.000. In questi caso l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
3. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi.



Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti comma.

Art. 65

Esecuzione d'ufficio

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.

2. Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità.

Art. 66

La normativa C.E.E.

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.

2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

3. Compete all'Ufficio contratti raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.

Art. 67

Contemperamento alle norme della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

1. Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, formato con le leggi regionali 15 marzo 1963, n.16 e 6 marzo 1986, n.9 e loro modificazioni ed integrazioni, ed in particolare con quelle apportate con la legge regionale 11 dicembre 1991, n.48.

2. Il regolamento di attuazione della legge regionale n. 10/1991 si informerà, per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 68

Entrata in vigore

Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo regionale di Controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto.

